

NOTE

Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza

Deliberato dal Comitato dei Delegati e approvato con Ministeriale del 25 settembre 2015

- Art. 15, comma nono

"Sono beneficiari del trattamento previsto alla lettera c1) del comma 1 dell'art. 14 (contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione) gli iscritti alla Cassa, percettori di pensione di invalidità e in regola con le prescritte comunicazioni reddituali, che abbiano riportato infortuni di particolare gravità o siano affetti da patologie fortemente invalidanti e degenerative, che risultino attivi nell'esercizio della professione".

- Art. 17, comma primo

"La provvidenza prevista dall'art. 14 comma 1 lett. c1) (contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione) consiste in una contribuzione straordinaria, a rimborso e in unica soluzione, nei casi in cui l'iscritto debba sostenere costi aggiuntivi per l'acquisizione di tecnologie indispensabili per l'esercizio della professione e/o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio. Le modalità di erogazione dovranno essere commisurate alla gravità della menomazione e alle difficoltà oggettivamente riscontrate e determinate, caso per caso dalla Giunta Esecutiva".

TRASMISSIONE

- Art. 18, comma settimo

"Per ottenere la provvidenza prevista dall'art. 14 comma 1 lett. c1) (contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione) l'iscritto deve presentare apposita domanda alla Giunta Esecutiva corredata dalla documentazione necessaria a comprovare lo stato di effettiva gravità della menomazione, la necessità degli interventi richiesti e il loro costo".